

Accordo Provinciale Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 1° luglio 2014

Catania, 22 giugno 2016

Tra

la Sezione Autonoma degli Edili di Confindustria Catania – ANCE Catania nelle persone di: Nicola Colombrita, Giuseppe Piana, assistiti da Giovanni Fragola e Ines Petrella

e, in ordine alfabetico,

- Fe.N.E.A.L. UIL di Catania nelle persone di: Francesco De Martino  
- F.I.L.C.A. CISL di Catania nelle persone di: Nunzio Turrisi  
- F.I.L.L.E.A. CGIL di Catania nelle persone di: Giovanni Pistorio

Visti

- Il C.C.N.L. 1° luglio 2014

- Il Contratto integrativo provinciale di lavoro del 2 agosto 2012

- Le norme di legge vigenti in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali

Si è convenuto

Per la stipula del Contratto collettivo Provinciale, integrativo del Contratto Collettivo nazionale per gli addetti all'industria edilizia ed affini 1° luglio 2014, valido per il territorio della provincia di Catania

ART. 1 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – EVR

ART. 2 - MENSA ED INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

ART. 3 – TRASPORTO

ART. 4 – TRASFERTA

ART. 5 – INDENNITA' PER LAVORI IN GALLERIA

ART. 6 - INDENNITA' PER LAVORI DI ALTA MONTAGNA

ART. 7 – INDENNITA' TERRITORIALE E PREMIO DI PRODUZIONE

ART. 8 – ORARIO DI LAVORO

ART. 9 – FERIE

ART. 10 – PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI

ART. 11 – OSSERVATORIO TERRITORIALE SULL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

ART. 12 - RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - R.L.S.T.



ART. 13 - ENTE UNIFICATO TERRITORIALE ENTE SCUOLA EDILE CATANIA (ESEC) – FORMAZIONE E SICUREZZA  
ART. 14 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

ART. 15 - BORSA LAVORO

ART. 16 - CONTRIBUTO CASSA EDILE

ART. 17 - QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

ART. 18 – ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE - APE

ART. 19 – DECORRENZA E DURATA

ART. 20 - NORMA DI RINVIO


ART. 21 - STAMPA DEL C.I.P.L. E DIFFUSIONE

Allegati


All/fo A: Regolamento per l'Osservatorio Territoriale sull'Industria delle Costruzioni

Letto, confermato e sottoscritto


ANCE CATANIA



F.I.L.L.E.A.L. UIL di Catania



F.I.L.C.A. CISL di Catania



F.I.L.L.E.A. CGIL di Catania



**Art. 1 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – EVR**

In applicazione agli articoli 12 - Allegato 1, e 38 - Allegato 4 del Verbale di Accordo del 1° luglio 2014 di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è confermato l'istituto a livello territoriale dell'Elemento Variabile della Retribuzione, di seguito indicato con la sigla EVR, con decorrenza dal 1° settembre 2016, nella misura del 4%, da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014.

L'EVR in quanto premio variabile, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità, competitività nel territorio della provincia di Catania e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto (TFR).

Fermi restando gli indicatori previsti dal C.c.n.l., è individuato, in sede territoriale, quale quarto indicatore il rapporto tra monte salari versato e monte salari denunciato in Cassa Edile

I parametri presi a riferimento ed i relativi pesi ponderali in termini percentuali sono pertanto individuati nel seguente modo:

- 1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile – peso ponderale 25%
- 2) monte salari denunciato in Cassa Edile – peso ponderale 25%
- 3) ore denunciate in Cassa Edile – peso ponderale 25%
- 4) rapporto tra monte salari versato e monte salari denunciato in Cassa Edile – peso ponderale 25%

La determinazione dell'EVR avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Per il periodo 1° settembre 2016 – 31 agosto 2017 il triennio utilizzato per il calcolo dei parametri territoriali è il 2013-2014-2015. Tale triennio è stato comparato con quello immediatamente precedente, ossia il 2012-2013-2014. I dati dei quattro parametri di riferimento sono quelli registrati al 30 settembre di ogni anno, data di chiusura di bilancio della Cassa edile.

Al fini delle verifiche per i periodi successivi ogni triennio slitterà in avanti di un anno contabile.

Le Parti sociali provinciali, per gli anni successivi, si incontreranno entro il mese di luglio di ciascun anno per il calcolo e la verifica dei parametri e per la determinazione dell'EVR a livello provinciale.

A livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile, anche diverse dalla Cassa Edile A.M.I.Ca.; per le imprese con soli impiegati le ore lavorate registrate sul Libro unico del Lavoro
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento.

Quora:

a) i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVN nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti. b) laddove solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda potrà procedere all'erogazione dell'EVN nella misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.c.n.l. .

Al fini di quanto previsto alle precedenti lettere b) e c) verrà attivata la seguente procedura:

- l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno od entrambi gli indicatori/parametri aziendali da inviare all'ANCF Catania ed alla Cassa Edile di Catania, dandone comunicazione alle RSA o RSU ove costituite, utilizzando lo schema riportato di seguito;
- l'ANCF Catania informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate. L'intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori dell'informativa inviata da ANCF Catania.

L'impresa è autorizzata ad applicare l'EVN in misura ridotta nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte di nessuna delle OO.SS. .

Il mancato invio dell'autodichiarazione ovvero il rifiuto di attivare il confronto comporta l'obbligo per l'impresa di corrispondere l'EVN nella misura stabilita a livello territoriale.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVN non sarà erogato

Resta fermo quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.

L'erogazione dell'EVN, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Per gli impiegati l'erogazione dell'EVN potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestatato, per un massimo di 12 mesi.

Le Parti si danno altresì atto che l'ammontare dell'EVN come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

Per il periodo 1° settembre 2016 – 31 agosto 2017, la verifica dei parametri territoriali e la conseguente determinazione a livello provinciale dell'EVN, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 38 del c.c.n.l. 1° luglio 2014, è stata effettuata con Verbale del 20 giugno 2016, contestuale alla sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo provinciale.

Dalla verifica dei suddetti parametri nei trienni come sopra individuati, per il periodo 1° settembre 2016 – 31 agosto 2017 l'EVN non sarà riconosciuto, stante l'andamento dei parametri ed il conseguente non soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 38 del C.c.n.l. 1° luglio 2014.

(Carta intestata dell'impresa)

FAC – SIMILE AUTODICHIARAZIONE  
AZIENDALE EVR

Luogo e data

Spett.le  
ANCE Catania  
V.le Vittorio Veneto, 109  
95127 CATANIA

Spett.le  
Cassa Edile A.M.I.Ca.  
Via Francesco Gallo, 28/38  
95123 CATANIA

Spett.le  
RSA o RSU  
c/o Sede dell'Impresa (\*)

Oggetto: EVR – Autodichiarazione per l'anno \_\_\_\_\_ di non raggiungimento di uno od entrambi i parametri aziendali

La scrivente impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ dichiara che nel triennio di riferimento previsto dal Contratto collettivo provinciale di lavoro del 20 giugno 2016 (triennio xxxx/xxxx/xxxx/xxxx/xxxx/xxxx/xxxx/xxxx) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ore denunciate in Cassa Edile ( per le imprese con soli impiegati ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro);
- volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto sopra, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Consequentemente, per l'anno \_\_\_\_\_, l'impresa:

- erogherà l'EVR nella misura ridotta prevista dalla contrattazione;
- non erogherà l'EVR (\*\*).

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le organizzazioni sindacali

Distinti saluti

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma del legale rappresentante

(\*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU  
(\*\*) Barrare la caselle corrispondente

## Art. 2 MENSA ED INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

### Allegato 2

In relazione alla mensa, nel presupposto del comune obiettivo di consentire ai lavoratori occupati nei cantieri la consumazione di un pasto caldo, ove ciò sia possibile in relazione alla situazione organizzativa ed alla ubicazione del cantiere medesimo, le Parti convengono quanto segue:

- a) nei cantieri di durata prevista di almeno 12 mesi, su richiesta di almeno 15 lavoratori occupati, la ditta e le RSA procederanno ad una attenta analisi dei costi di gestione del servizio mensa o di altra possibilità di consumazione del pasto caldo in cantiere e quindi del costo prevedibile di ogni singolo pasto. Entro 15 giorni successivi i dipendenti dovranno dichiarare la loro accettazione o meno della istituzione del servizio, dando autorizzazione all'effettuazione delle relative trattenute;
- b) nei cantieri di durata non inferiore ad otto mesi, salvo nei casi di obiettiva impossibilità, quando ne facciano richiesta almeno 10 dipendenti in forza al cantiere medesimo e sino a quando permanga tale requisito numerico, verranno adottate le necessarie iniziative per consentire ai lavoratori la consumazione del pasto caldo nelle immediate vicinanze del posto di lavoro, avvalendosi di servizi esterni anche interaziendali.

Nei confronti dei lavoratori tutti addetti ai cantieri temporanei, ove ricorrono le condizioni per la consumazione del pasto di cui alle lett. a) e b) l'azienda concorrerà alle spese di vitto per l'80% del costo complessivo del pasto, rimanendo il restante 20% a carico del lavoratore.

Il servizio di mensa potrà essere fruito dal singolo lavoratore per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si svolge per almeno cinque ore, con presenza nel cantiere di lavoro dopo la pausa pomeridiana.

Ove non sia attivato il servizio di mensa, ovvero per l'ubicazione del cantiere, esso non sia utilizzabile o non siano stati messi a disposizione del personale servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo buoni pasto, al personale medesimo verrà corrisposta, con decorrenza dal 1° settembre 2016, un'indennità sostitutiva di mensa in misura pari a € 5,00 giornaliere.

Sull'indennità sostitutiva di mensa non sarà computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente C.C.N.L. industria edile regolamentazione operai poiché, l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa è già quantificato dalle parti in misura omnicomprensiva di ogni propria incidenza.

Tale l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa resterà in vigore per tutto l'arco di vigenza del presente contratto integrativo provinciale.

L'indennità sostitutiva di mensa non sarà comunque dovuta ai lavoratori che, potendo utilizzare il servizio di mensa istituito dall'impresa, non intendano fruirla, salvo il caso che gli stessi siano impossibilitati ad usufruire del servizio in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Le parti convengono che i trattamenti di cui al presente articolo trovano applicazione solo per i lavoratori per i quali non ricorrono i presupposti contrattuali per l'erogazione del trattamento di trasferta come disciplinato dall'art. 4 del presente c.i.p.l. .

Ogni altra disposizione precedente è integralmente sostituita dalla presente.

Art. 3 Trasporto

Con decorrenza dal 1° settembre 2016 gli importi complessivi giornalieri a titolo di indennità di trasporto, vengono aggiornati con i seguenti valori:

Fascia 1 da 0 a 15 km: Euro 2,00  
Fascia 2 oltre 15 km: Euro 2,50

Al fine di individuare le suddette fasce, come punto di partenza si intende la casa comunale dove ha sede l'ufficio di collocamento da cui è stato avviato il lavoratore.

Sull'indennità di trasporto non sarà computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente C.C.N.L. industria edile regolamentazione operai, poiché, l'importo dell'indennità di trasporto è già quantificato dalle parti in misura omnicomprensiva di ogni propria incidenza.

Tale importo dell'indennità di trasporto resterà in vigore per tutto l'arco di vigenza del presente contratto integrativo provinciale.

L'indennità di trasporto come sopra individuata spetta per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa. L'indennità di cui sopra non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto dei dipendenti con mezzo proprio.

Nel caso in cui l'impresa provveda, ai sensi del comma precedente, al trasporto dei lavoratori e gli stessi non intendano usufruire di detto servizio per scelta propria, non sarà riconosciuta alcuna indennità. Le parti convengono che i trattamenti di cui al presente articolo trovano applicazione solo per i lavoratori per i quali non ricorrono i presupposti contrattuali per l'erogazione del trattamento di trasferta come di seguito disciplinato.

Ogni altra disposizione precedente è integralmente sostituita dalla presente.



Art. 4 Trasferita

Con riferimento all'art. 21 del C.c.n.l. del 1° luglio 2014, all'operaio in servizio, comandato temporaneamente a prestare la propria attività in cantieri ubicati oltre 50 km. dal Comune nell'ambito del quale è stato assunto, verrà corrisposta, indipendentemente dalla qualifica posseduta, un'indennità per ogni ora di lavoro effettuata nelle predette condizioni, disciplinata e quantificata come segue: 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.c.n.l. edilizia industria, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio rimaste a carico del lavoratore.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al vigente C.c.n.l. .

Ogni altra disposizione precedente è integralmente sostituita dalla presente.





**Art. 5 Indennità per lavori in galleria**

**Allegato 5**

Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità la cui misura percentuale è determinata dalle parti stipulanti nei seguenti valori:


a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento, di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46%;

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%;

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.

Le indennità previste dall'art. 20 gruppo B) commi 3° e 4° del vigente C.c.n.l. sono fissate rispettivamente nella misura del 20% e del 30%.

Ogni altra disposizione precedente è integralmente sostituita dalla presente.



**Art. 6 Indennità per lavori in alta montagna**

L'indennità relativa a lavori svolti con continuità in località al di sopra dei 1000 metri di altitudine sarà pari al 5% di incremento del minimo di paga base.  
L'indennità di cui sopra non sarà corrisposta ai lavoratori che prestano la loro opera nell'ambito del centro urbano del comune costituente la loro abituale dimora  
Ogni altra disposizione precedente è integralmente sostituita dalla presente.



Allegato 7

Art. 7 Indennità Territoriale e Premio di Produzione

L'indennità territoriale di Settore ed il Premio di Produzione restano ferme nelle cifre in atto dal 1° gennaio 2011 e sono corrisposte nelle seguenti misure di cui alle tabelle di seguito riportate:

IMPIEGATI (Premio di Produzione mensile)

LIVELLI	
7°	370,92
6°	336,55
5°	278,77
4°	253,78
3°	230,82
2°	206,93
1°	177,11

OPERAI (Indennità Territoriale di Settore oraria)


LIVELLI	
L.T.S.	1,51
4°	1,39
3°	1,22
2°	1,04
1°	

Le parti si danno atto che gli importi così calcolati sono in coerenza con quanto previsto dai vigenti Accordi Sindacali Nazionali.

**Art. 8 Orario di lavoro**

L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali di media e viene ripartito di norma nei primi cinque giorni della settimana.



Le parti convengono, ai sensi di quanto previsto dall'art 4 comma 4 del D.Lgs n. 66/2003, che il periodo di riferimento di cui all'art. 4 comma 3 del D.Lgs 66/2003 sia fissato per il personale operato ed impiegato di cantiere in dodici mesi a fronte della fisiologica complessità di organizzazione del lavoro edile, caratterizzata da non uniformità di distribuzione della prestazione lavorativa in quanto condizionata da fattori non predeterminabili quali gli eventi meteorologici e le varianti di intervento richieste in corso d'opera dalla committenza sia pubblica che privata; convengono altresì che, a decorrere dal 1° Gennaio 2007, tale periodo di riferimento di 12 mesi coincida con il periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre di ciascun anno solare.



Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs 66/2003 il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

Le parti convengono che tale periodo va goduto per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e le restanti due settimane di ferie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 1 D.lgs 66/2003 come modificato dal D.Lgs 213/2004, si conviene che debbano essere godute entro i 24 mesi successivi all'anno solare (1 Gennaio – 31 Dicembre) di maturazione.

In caso di ferie frazionate, 5 giorni equivalgono ad una settimana.



PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DI CARATTERE SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO

SCUOLA MEDIA INFERIORE

Il contributo per la prima iscrizione al 1° anno della scuola media inferiore dei figli di lavoratori iscritti alla Cassa nella misura di € 80,00

Il contributo per la prima iscrizione al 2° e 3° anno della scuola media inferiore dei figli di lavoratori e lavoratori iscritti alla Cassa è fissato secondo il merito conseguito nell'anno precedente secondo i criteri seguenti:

€ 80,00 media voto anno precedente da 6 a 6,99  
€ 155,00 media voto anno precedente da 7 a 7,99  
€ 200,00 media voto anno precedente da 8 a 10

Requisiti: - 900 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania maturate nel periodo dall'1/10 al 30/09 l'anno antecedente la richiesta;

La richiesta va presentata, completa della documentazione richiesta dalla Cassa Edile, dall'1/07 al 31/10; L'erogazione sarà effettuata di norma nel periodo dall'1/10 al 15/12

SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Il contributo da erogare per la prima iscrizione al 1° anno della scuola media superiore dei figli di lavoratori e lavoratori iscritti alla Cassa è fissato nella misura di € 150,00

Il Contributo di prima iscrizione agli anni successivi al primo della scuola media superiore dei figli di lavoratori e lavoratori iscritti alla Cassa è fissato secondo il merito conseguito nell'anno precedente secondo i criteri seguenti:


€ 150,00 media voto anno precedente da 6 a 6,99  
€ 300,00 media voto anno precedente da 7 a 7,99  
€ 350,00 media voto anno precedente da 8 a 10

Relativamente all'ultimo anno l'erogazione del contributo sarà riconosciuta con riferimento al voto conseguito al diploma espresso centesimi secondo i criteri seguenti:

€ 150,00 voto conseguito al diploma 60/100 a 69,99/100  
€ 300,00 voto conseguito al diploma da 70/100 a 79,99/100  
€ 350,00 voto conseguito al diploma da 80/100 a 100/100

Requisiti: - 900 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania maturate nel periodo dall'1/10 al 30/09 l'anno antecedente la richiesta;

La richiesta va presentata dal 01/07 al 31/10; L'erogazione sarà effettuata di norma nel periodo dall'1/10 al 15/12



Contributo prima immatricolazione 1° anno di figli di lavoratori e lavoratori nella misura di € 550,00  
Il contributo sarà erogato in 2 rate. La 1° rata di € 300,00 sarà erogata previa esibizione della ricevuta di  
opportuna documentazione, la 2° rata di € 300,00 sarà erogata in 2 rate di iscrizione o certificato attestante l'esonero del pagamento della suddetta rata,  
nonché dimostrazione, attraverso apposito certificato rilasciato dalla Segreteria competente, di avere  
maturato almeno 25 % crediti formativi richiesti per il 1° anno di iscrizione.

Requisiti per l'accesso al contributo totale (1° + 2° rata):  
- 900 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania maturate nel periodo  
dall'1/10 al 30/09 l'anno antecedente la richiesta;

La domanda deve essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi al pagamento di ciascuna rata.

Nell'ipotesi di rata unica il requisito relativo ai crediti formativi per l'erogazione della 2° rata deve essere  
maturato entro e non oltre il mese di giugno.

Contributo prima iscrizione secondo anno nella misura di € 550,00  
Il contributo sarà erogato in 2 rate. La 1° rata di € 250,00 all'atto della prima iscrizione al 2° anno,  
opportuna documentazione da certificato di Facoltà attestante l'assenza di iscrizioni ad  
anno ripetente. La 2° rata di € 300,00, previa esibizione della ricevuta di pagamento della 2° rata o  
certificato attestante l'esonero del pagamento della suddetta rata, nonché dimostrazione, attraverso  
apposito certificato rilasciato dalla Segreteria competente, di avere maturato almeno il 40% dei crediti  
formativi complessivi richiesti tra il 1° e 2° anno.

Requisiti per l'accesso al contributo totale (1° + 2° rata):

- 900 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania maturate nel periodo  
dall'1/10 al 30/09 l'anno antecedente la richiesta;

La domanda deve essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi al pagamento di ciascuna rata.

Il mancato godimento della 1° rata non preclude l'accesso alla richiesta per l'erogazione della 2° rata.

Nell'ipotesi di rata unica il requisito relativo ai crediti formativi per l'erogazione della 2° rata deve essere  
maturato entro e non oltre il mese di giugno.

Contributo prima iscrizione terzo anno nella misura di € 550,00  
La 1° rata di € 250,00 all'atto della prima iscrizione al 3° anno,  
opportuna documentazione da certificato di Facoltà attestante l'assenza di iscrizioni ad  
anno ripetente. La 2° rata di € 300,00, previa esibizione della ricevuta di pagamento della 2° rata o  
certificato attestante l'esonero del pagamento della suddetta rata, nonché dimostrazione, attraverso  
apposito certificato rilasciato dalla Segreteria competente, di avere maturato almeno il 55% dei crediti  
formativi complessivi richiesti tra il 2° e 3°.

Requisiti per l'accesso al contributo totale (1° + 2° rata):

- 900 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania maturate nel periodo  
dall'1/10 al 30/09 l'anno antecedente la richiesta;

La domanda deve essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi al pagamento di ciascuna rata.

Il mancato godimento della 1° rata non preclude l'accesso alla richiesta per l'erogazione della 2° rata.

Nell'ipotesi di rata unica il requisito relativo ai crediti formativi per l'erogazione della 2° rata deve essere maturato entro e non oltre il mese di giugno.

## DIPLOMA DI LAUREA 2° LIVELLO

Contributo prima iscrizione al 1° anno di figli di lavoratori e lavoratori, afferente settori affini all'edilizia od

alla gestione delle imprese di costruzione nella misura di € 550,00  
Il contributo sarà erogato in 2 rate. La 1° rata di € 250,00 all'atto della prima immatricolazione, opportunamente documentata; la 2° rata di € 300,00 previa esibizione della ricevuta di pagamento della 2° rata di iscrizione o certificato attestante l'esonero del pagamento della suddetta rata, nonché dimostrazione, attraverso apposito certificato rilasciato dalla Segreteria competente, di avere maturato almeno 25 % crediti formativi complessivi per il 1° anno.

Requisiti per l'accesso al contributo totale (1° + 2° rata):  
- 900 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania maturate nel periodo  
dall'1/10 al 30/09 l'anno antecedente la richiesta;

La domanda deve essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi al pagamento di ciascuna rata.

Il mancato godimento della 1° rata non preclude l'accesso alla richiesta per l'erogazione della 2° rata.

Nell'ipotesi di rata unica il requisito relativo ai crediti formativi per l'erogazione della 2° rata deve essere maturato entro e non oltre il mese di giugno.

Contributo prima iscrizione secondo anno nella misura di € 550,00  
Il contributo sarà erogato in 2 rate. La 1° rata di € 250,00 all'atto della prima iscrizione, opportunamente documentata ed attestante l'assenza di iscrizioni ad anno ripendente; la 2° rata di € 300,00 previa esibizione della ricevuta di pagamento della 2° rata di iscrizione o certificato attestante l'esonero del pagamento della suddetta rata, nonché dimostrazione, attraverso apposito certificato rilasciato dalla Segreteria competente, di avere maturato almeno 40% dei crediti formativi complessivi per il 1° anno ed il 2° anno.

Requisiti per l'accesso al contributo totale (1° + 2° rata):  
- 900 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania maturate nel periodo  
dall'1/10 al 30/09 l'anno antecedente la richiesta.


La domanda deve essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi al pagamento di ciascuna rata.

Il mancato godimento della 1° rata non preclude l'accesso alla richiesta per l'erogazione della 2° rata.

Nell'ipotesi di rata unica il requisito relativo ai crediti formativi per l'erogazione della 2° rata deve essere maturato entro e non oltre il mese di giugno.

Corsi di specializzazione post diploma media superiore: erogati a titolo gratuito ai figli di lavoratori e lavoratori che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore con votazione non inferiore a 100/100 o 10/10 finalizzati al settore dell'edilizia da realizzare con l'ESFC attraverso apposite convenzioni con Università od altri Enti di Alta formazione

Requisiti:





- 900 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania maturate nell'anno antecedente la richiesta;

MASTER 1° e 2° livello post diploma di laurea; erogati a titolo gratuito ai figli di lavoratori e lavoratori che abbiano conseguito il diploma di laurea di 1° o 2° livello con votazione non inferiore a 110/110 finalizzati al settore dell'edilizia da realizzare con l'ESFC attraverso apposite convenzioni con Università od altri Enti di Alta formazione

Requisiti:

- 900 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania maturate nell'anno antecedente la richiesta;

#### PRESTAZIONI SANITARIE

Gli uffici della Cassa Edile non accetteranno pratiche incomplete, ovvero carenti della documentazione necessaria come di seguito specificata.

a) Contributo per protesi dentarie e per apparecchio ortodontico

Il contributo sarà erogato nella misura del 50% della spesa documentata esclusivamente da fattura rilasciata da medico dentista, per un tetto massimo rimborsabile di Euro 600,00, per nucleo familiare nell'arco dei 12 mesi dell'anno solare, per importo massimo di Euro 300,00 per singola fattura, a condizione che le stesse siano state emesse entro 60 giorni dalla data di richiesta.

Nell'ipotesi di nucleo familiare composto dal solo lavoratore l'importo massimo rimborsabile per anno solare non potrà superare Euro 350,00.

Non sono ritenuti titoli validi le fatture rilasciate da odontotecnico o figure ad esso assimilate.

La richiesta di prestazione nell'anno solare successivo può essere presentata, con le medesime modalità come sopra specificate, a condizione che sia trascorso un intervallo minimo di 6 mesi dalla data dell'ultima richiesta erogata nell'anno precedente; per esempio: ultima erogazione ricevuta 15/12/2012, possibilità di presentazione nuova richiesta 15/06/2013

Requisiti:

- 1100 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;  
- essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Catania alla data di presentazione della domanda.

b) Contributo per occhiali da vista e lenti a contatto, compresa la montatura.

Il Contributo sarà erogato per anno solare e nucleo familiare entro il tetto massimo di € 206,00 e per un importo massimo di € 100,00 per singola fattura, a condizione che le stesse siano state emesse entro 60 giorni dalla data di richiesta.

Nell'ipotesi di nucleo familiare composto dal solo lavoratore l'importo massimo rimborsabile per anno solare non potrà superare Euro 100,00.

Il contributo è erogato a condizione che si produca certificato del medico oculista, con rimborso del ticket sanitario.

La richiesta di prestazione, nell'anno solare successivo, può essere presentata, con le medesime modalità come sopra specificate, a condizione che sia comunque trascorso un intervallo minimo di 6 mesi dalla data dell'ultima richiesta erogata nell'anno precedente.

Requisiti:

- 1100 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania maturate nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Catania alla data di presentazione della domanda.

c) Contributo per presidi ortopedici (cinti erniari, busti ortopedici, scarpe ortopediche): erogato fino ad un massimo di € 62,00 per presidio per spesa documentata.

Requisiti:

- 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania maturate nell'anno antecedente;
- essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Catania alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi all'emissione del relativo titolo di spesa.

di spesa.

d) Contributo per carrozzina per disabili: erogato fino ad un massimo di € 258,00 per spesa documentata.

Requisiti:

- 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania nei 12 mesi precedenti l'emissione della fattura;
- essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Catania alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi all'emissione del relativo titolo di spesa.

di spesa.

e) Contributo per protesi acustiche: erogato per il 50% della spesa documentata, fino ad un massimo di € 200,00. Nel caso di lavoratore o figlio del lavoratore sordomuto, il contributo per l'acquisto della protesi per migliorare l'udito viene erogato per il 100% della spesa documentata fino ad un tetto massimo di Euro 400,00.

Requisiti:

- 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti l'emissione della fattura.
- essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Catania alla data della richiesta.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi all'emissione del relativo titolo di spesa.

di spesa.

f) contributo per visite medico-specialistiche che non possono essere effettuate nel luogo di residenza, quando sussistono comprovate ragioni di gravità ed urgenza, verrà interamente rimborsato il biglietto ferroviario andata/ritorno per l'Italia o il biglietto aereo andata/ritorno per gli altri Paesi d'Europa per il lavoratore iscritto alla Cassa ed un familiare accompagnatore. In casi di particolari gravità attestati da

idonea certificazione medica, il Comitato di Gestione della Cassa potrà, dietro richiesta del lavoratore, erogare un contributo supplementivo.

Requisiti:

- 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti l'evento.
- essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Catania alla data della richiesta.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del rientro come documentato dal relativo biglietto.

g) Contributo per portatori di handicap figli di lavoratori sarà erogato nella misura annua di € 258,00, a fronte della presentazione di:

- 1) adeguata documentazione medica amministrativa in corso di validità, attestante:
  - a) per i figli maggiorenni a carico familiare non percettori di reddito una percentuale di invalidità non inferiore al 75%;
  - b) per i figli minorenni una invalidità "grave".
- 2) assenza di erogazione di altre prestazioni per la stessa motivazione da parte della Cassa.

Requisiti:

- 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti la richiesta;
- essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Catania alla data della richiesta.

h) Contributo per lavoratori emodializzati sarà erogato nella misura annua di € 516,00.

Requisito 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti la richiesta.

i) Contributo per il recupero di tossicodipendenti ed alcolisti sarà erogato, una tantum, nella misura di € 516,00 a condizione della prova di riabilitazione, dopo la permanenza di almeno sei mesi in una comunità.

Requisito 600 ore di lavoro ordinarie denunciate e versate alla Cassa Edile nei 12 mesi precedenti l'evento.

### ASSISTENZA NATALITA'

Al lavoratori che ne faranno richiesta sarà erogato un premio natalità, una tantum, esteso anche in caso di adozione, secondo il seguente schema:

- per il 1° figlio € 100,00
- per il 1° figlio adottivo € 250,00;
- per il 2° figlio € 250,00 anche adottivo;
- per il 3° figlio € 500,00 anche adottivo;
- dal 4° figlio in poi € 600,00 anche adottivo.

Requisiti:

- 800 ore di lavoro ordinario denunciate e versate alla Cassa Edile nell'anno precedente l'evento;
- essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Catania alla data della richiesta.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data dell'evento.

## ASSISTENZA NOZZE

Al lavoratori iscritti alla Cassa Edile che contraggono matrimonio è riconosciuto, previa presentazione di idoneo certificato, un assegno nozze di Euro 100,00.

- Requisiti:
- 800 ore di lavoro ordinario denunciate e versate alla Cassa Edile nell'anno precedente dalla data del matrimonio;
  - essere alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Catania alla data della richiesta.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi dalla data dell'evento.

## ASSEGNO FUNERARIO DECESSO DEL LAVORATORE

Assegno di € 1.500,00 da destinare alla famiglia del lavoratore iscritto alla Cassa Edile a seguito del decesso dello stesso. In presenza di un figlio minore il contributo è elevato ad € 2.000,00; in presenza di più figli minori il contributo è elevato ad € 2.500,00.

- Requisiti:
- 600 ore di lavoro ordinario denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania nell'anno precedente l'evento;

Nell'ipotesi di decesso per grave malattia invalidante tale da non consentire il raggiungimento del requisito, lo stesso sarà valutato in relazione al caso specifico.

La domanda per l'ottenimento della prestazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data dell'evento.

## SUSSIDIO STRAORDINARIO

In casi eccezionali su delibera del Comitato di Gestione, sentito il Comitato di Presidenza, potrà erogare un sussidio il cui importo sarà quantificato dallo stesso.

Requisito 800 ore di lavoro ordinario denunciate e versate alla Cassa Edile di Catania nell'anno precedente la richiesta

## VERIFICA

Il requisito di accesso per le singole prestazioni sarà sottoposto a costante monitoraggio da parte del Comitato di Presidenza della Cassa Edile, il quale relazionerà al Comitato di Gestione al fine di valutare di concerto i complessivi effetti sui meccanismi e sulla sostenibilità della gestione nei limiti della disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione, giusto art. 108 del c.c.n.l., nonché nell'obiettivo di:

- garantire l'efficienza e la sostenibilità nel tempo del sistema mutualistico assistenziale a favore degli iscritti alla Cassa;
- concentrare la spesa sugli interventi più necessari;
- cercare, in linea a quanto previsto dall'Atto di Indirizzo Regionale del 23 marzo 2012, di raggiungere una sempre maggiore omogeneizzazione ed armonizzazione delle contribuzioni e delle prestazioni mutualistiche con le restanti Casse Edili siciliane.

Per quanto sopra le parti si impegnano a procedere ad una verifica congiunta circa l'andamento delle suddette prestazioni per apportare le eventuali modifiche che si possano rendere necessarie.

La prima verifica dovrà essere effettuata entro e non oltre il primo semestre a decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo

Le successive verifiche dovranno avvenire entro e non oltre il semestre successivo ad ogni esercizio, salvo la necessità di anticipare per giustificati motivi, nonché ogni qualvolta ciò dovesse ritenersi opportuno.

Tutte le prestazioni extracontrattuali sono garantite nei limiti delle disponibilità finanziarie preventivamente stabilite. Pertanto la regolare presentazione della richiesta non costituisce titolo di pagamento. Le prestazioni extracontrattuali oltre i limiti di disponibilità previsti potranno essere evase a condizione che vengano individuate opportune coperture finanziarie che non determinino comunque disavanzi di esercizio.


#### ABROGAZIONI

E' da intendersi abrogata ogni altra prestazione extracontrattuale prevista o diversamente regolamentata dal presente articolo. Tra queste a solo titolo esemplificativo: 1) colonie estive marine o montane dei figli dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile; 2) fornitura scarpe e tuta da lavoro.

Ogni altra disposizione precedente è integralmente sostituita dalla presente.

#### DICHIARAZIONE A VERBALE

Visto il Protocollo sugli Organismi Bilaterali di cui al Verbale di Accordo del 1° luglio 2014 di rinnovo del C.c.n.l. al paragrafo Casse Edili - prestazioni assistenziali, Le Parti si riservano di valutare la compatibilità delle prestazioni sanitarie in atto con quelle previste a livello nazionale ed alimentate con contribuzione dello 0,25% rispetto alla massa salari a carico della Cassa Edile

The image shows several handwritten signatures and initials. On the right side, there are two distinct signatures. On the left side, there are two signatures, one of which is partially obscured by the initials 'ME' written in a stylized font.

E' istituito l'Osservatorio Territoriale sull'industria delle Costruzioni per la provincia di Catania, al cui funzionamento sovrintenderà la Cassa Edile, tenendo presente gli indirizzi del Comitato Scientifico, come meglio individuato nell'allegato Regolamento, parte integrante del presente contratto.

L'Osservatorio Territoriale sull'industria delle Costruzioni per la provincia di Catania, in collegamento operativo con l'Osservatorio nazionale previsto dal C.c.n.l. del settore, ha come scopo la realizzazione di un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni nella provincia di Catania al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto alla concertazione a livello territoriale.

Al funzionamento dell'Osservatorio si provvederà mediante una struttura operativa interna alla Cassa stessa, considerato lo standard raggiunto dal sistema informatico della Cassa Edile nonché la presenza in essa di adeguate professionalità idonee agli scopi.

Compito prioritario dell'Osservatorio sarà quello di realizzare, nell'ambito delle relazioni sindacali a carattere non negoziale, un sistema informativo sulle dinamiche del settore in grado di fornire la base conoscitiva necessaria per l'adozione di interventi correttivi e preventivi mirati nel settore delle costruzioni nella Provincia di Catania.

L'Osservatorio, ferma restando l'autonomia delle singole parti, monitorerà ed analizzerà i dati di pertinenza e perverrà alle successive sintesi sui seguenti temi di settore:

- andamento della domanda e degli investimenti pubblici e privati;
- andamento ed evoluzione degli appalti pubblici e stato di realizzazione;
- tempi e metodi dei processi amministrativi – burocratici della P.A. : riflessi nel settore;
- livelli occupazionali, profili professionali e livelli retributivi;
- processi di ingresso nel settore;
- mobilità della forza lavoro sul territorio;
- tempi medi di occupazione per impresa;
- orari di lavoro;
- formazione professionale;
- struttura del costo del lavoro, riflessi sull'occupazione;
- andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro ed igiene negli ambienti di lavoro.

L'Osservatorio, le cui modalità operative sono fissate nell'allegato regolamento, si avvarrà delle informazioni rilevabili dalle banche dati in disponibilità degli Enti Partecipati di settore oltre che di ogni altro ente pubblico o istituzione di pertinenza.

Le parti in questa prima fase individuano come obiettivi primari: 1) l'avvio di attività volte ad ottimizzare i risultati degli Enti partecipi, anche attraverso l'utilizzo ed aggregazione di dati provenienti sia da fonti del sistema sia da Enti terzi, pubblici e privati, ricorrendo, se necessario, alla stipula di appositi protocolli; 2) il monitoraggio dell'andamento del mercato dei pubblici appalti, con particolare attenzione ai tempi di realizzazione e loro anomalie; 3) analisi sui tempi e processi amministrativo-burocratici; 4) analisi del mercato del lavoro volto a realizzare attraverso l'ESSEC (Ente Unificato) per favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro nel settore edile, anche attraverso l'attivazione di formazione a ciò finalizzata.

Ogni altra disposizione precedente è integralmente sostituita dalla presente.

## Art. 12 Rappresentanti Territoriali dei lavoratori per la Sicurezza - R.L.S.T.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 87 del C.c.n.l. per le imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti le parti concordano di istituire tre Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza.

Per la copertura dei costi derivanti dall'attività dei suddetti rappresentanti è istituito un apposito Fondo presso la Cassa Edile A.M.I.Ca, con contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,10%.

Le parti convengono che la Cassa Edile provveda a rimborsare periodicamente alle O.S.S. le somme necessarie al funzionamento nei limiti di capienza delle somme già accantonate nel suddetto Fondo alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Le O.S.S. utilizzano proprie risorse finanziarie per sostenere i costi e garantire l'attività del RLST, inviando alla Cassa Edile, con cadenza almeno trimestrale, apposita rendicontazione delle spese sostenute a tale fine.

All'avvio delle attività del RLST le somme destinate al rimborso delle spese di funzionamento saranno prelevate dalle giacenze alla data accantonate nello specifico Fondo.

Il contributo aziendale relativo allo scopo, pari allo 0,10%, continuerà ad essere versato dalle imprese e confuirà presso il Fondo di gestione della Cassa Edile.

A consuntivo, preso atto delle spese necessarie al funzionamento annuale del RLST, si procederà ad integrare delle differenze utilizzate il Fondo RLST fino a concorrenza delle somme giacenti alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

I RLST sono individuati congiuntamente dalle O.S.S. sull'esclusiva base di criteri di competenza e professionalità.

I nominativi dei RLST sono comunicati, a cura delle O.S.S. territoriali, all'eventuale impresa di provenienza, alla Cassa Edile ed all'ESFC (Ente Unificato), di cui all'art. 13, entro cinque giorni dall'avvenuta nomina.

Prima dell'inizio della propria attività al RLST deve essere garantita idonea attività formativa teorico/pratica in materia di igiene e sicurezza del lavoro che tenga conto delle professionalità già acquisite, da tenersi presso l'ESFC (Ente Unificato) di Catania o strutture equipollenti.

Ogni altra ulteriore attività formativa resta a carico delle O.S.S. territoriali in quanto i relativi costi sono da intendersi coperti e garantiti dalle somme sopra specificate.

Il RLST segnala preventivamente all'impresa e all'ESFC (Ente Unificato), le visite che intende effettuare presso i cantieri.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni di legge


Ogni divergenza sorta tra RLST e l'impresa, che non sia componibile tra le parti, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere segnalata all'ESFC (Ente Unificato) – Ente individuato quale Organismo Paritetico provinciale – in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, che dovrà intervenire nei successivi 10 giorni, prorogabili fino a 20 in casi di particolare complessità.

Della visita ai luoghi di lavoro e degli interventi ai fini di consultazione preventiva deve essere redatto verbale, copia del quale viene contestualmente rilasciata all'impresa.

Qualsiasi divergenza sorta con l'impresa deve risultare dal verbale.

L'attività del RLST è disciplinata da apposito regolamento operativo, condizione essenziale all'avvio dell'attività stessa, trasmesso dalle O.S.S. sottoscrittrici all'ANCE Catania ed all'ESFC (Ente unificato).

Ogni altra disposizione ed Accordo precedente è integralmente sostituita dalla presente.






Art. 13 Ente Scuola Edile Catania (ESEC) Ente Unificato Territoriale – Formazione e Sicurezza

In attuazione a quanto previsto dall'allegato 8 del Verbale di Accordo di rinnovo del C.n.l. del 1° luglio 2014, che dispone, nell'ambito del percorso di razionalizzazione degli Enti paritetici, l'avvio di un processo di unificazione, a livello provinciale, delle Scuole edili con i CPT, secondo le linee guida contenute nella proposta di Statuto dell'Ente Unificato varato da Cncpt e Formedil, è costituito l'Ente Unificato Territoriale, mediante fusione per incorporazione del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'ambiente di lavoro per l'attività edilizia ed affini della Provincia di Catania (in sigla CPT) e l'Ente Scuola Edile Catania (in sigla ESEC).

All'Ente Unificato Territoriale sono riconosciute sia le funzioni di Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'ambiente di lavoro di cui al C.n.l. del settore ed al D.lgs. 81/2008 assicurate attraverso il Comitato Prevenzione Infortuni e Sicurezza, sia quelle previste dalle vigenti norme contrattuali in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione ed orientamento professionale.

Con decorrenza 1° gennaio 2016 il contributo, a carico dei datori di lavoro, di cui al sopra indicato Ente Unificato Territoriale Ente Scuola Edile Catania (in sigla (ESEC) è fissato all'1% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.n.l. .

Ogni altra disposizione ed Accordo precedente è integralmente sostituita dalla presente.




La Parti - nel ribadire il comune impegno ed attuazione di concrete iniziative volte a favorire la formazione professionale e la diffusione della cultura della prevenzione infortuni e della sicurezza negli ambienti di lavoro tra i lavoratori operanti o da inserire nel settore, da intendersi non solo ed in via esclusiva per la formazione continua delle maestranze, ma anche per tutti gli operatori impegnati nella struttura di impresa - riconoscono e confermano il ruolo che in tali ambiti rivestono l'ESSEC ed il CPT, ora Ente Unificato Territoriale Ente Scuola Edile Catania (ESSEC), d'ora in avanti indicato semplicemente come Ente Unificato.

Le Parti demandano all'Ente Unificato l'organizzazione di corsi di formazione destinati ai Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza aziendali (RLS), nonché ai lavoratori incaricati dell'attività di cui all'art. 37 comma 9 del D.Leg.vo 81/2008 s.m.i. (antincendio, pronto soccorso e gestione delle emergenze), Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Al fini del comma precedente le imprese comunicano pertanto all'Ente Unificato ed alla Cassa Edile A.M.I.Ca. i nominativi del RLS aziendali e dei lavoratori, formulando esplicitamente richiesta di formazione entro 10 giorni rispettivamente dalla designazione, elezione o nomina, dalle assunzioni, dal cambio di mansione, dall'introduzione di nuove tecnologie.

L'Ente Unificato certifica la partecipazione ai corsi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, tenendone anche l'anagrafe che trasmetterà, curandone gli aggiornamenti, alla Cassa Edile A.M.I.Ca.

L'Ente Unificato potrà effettuare, su richiesta dell'impresa, un'informazione adeguata sui temi inerenti la sicurezza a tutti i lavoratori edili mediante le cosiddette conferenze di cantiere.

Detta informazione è aggiuntiva di quanto è a carico del datore di lavoro in merito all'informazione e formazione di tutti i dipendenti relativamente ai rischi specifici.


L'Ente Unificato, sulla base di programmi e metodologie formative, opportunamente individuate, potrà attivare, su richiesta delle imprese, purché in regola, attività di formazione continua delle maestranze, dei tecnici e, se richiesto, fatte le opportune valutazioni, degli stessi imprenditori e loro dirigenti e/o preposti, con meccanismi di mutualizzazione dei costi complessivi sostenuti dalle imprese per la formazione nei corsi obbligatori per legge, previa verifica della sostenibilità e nei limiti del budget annualmente fissato dall'Ente Unificato di amministrazione dell'Ente Unificato.

Eventuali ulteriori mutualizzazioni, oltre i limiti di disponibilità, di cui sopra, potranno essere evase a condizione che siano individuate le opportune coperture finanziarie e che non si determinino comunque disagi di esercizio.


Le parti, altresì, al fine di favorire la più estesa partecipazione ai corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale, promossi dall'Ente unificato, anche nell'obiettivo di promuovere l'ingresso nel mondo del lavoro o il reinserimento occupazionale dei lavoratori edili ed attivare politiche di contrasto al fenomeno dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, convengono di verificare la possibilità di riconoscere alle imprese, all'atto di assunzione di detti lavoratori (inoccupati, CIG, mobilità e disoccupati indennizzati), al completamento dell'iter formativo debitamente attestato, uno sgravio contributivo pari al 50% da calcolarsi sui contributi relativi all'Ente Unificato e Fondo RLST, Cassa Edile, dovuti a carico del datore di lavoro alla Cassa Edile per i detti lavoratori, per un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla Cassa Edile di Catania da almeno 12 mesi;
- b) regolarità del versamento alla data della richiesta;

Le imprese interessate a godere del beneficio dovranno inviare richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno l'elenco nominativo e relativo numero di matricola dei lavoratori per i quali viene richiesto il suddetto sgravio, che non potrà comunque superare il 20% dei lavoratori denunciati nell'anno e comunque in numero non superiore a 20.







25



Il Comitato di gestione della Cassa Edile, verificata la sostenibilità economica in relazione alle domande complessivamente pervenute, delibera entro il mese di marzo di ogni anno, il riconoscimento del suddetto sgravio, dando contestuale comunicazione all'Ente Unificato ed alle Parti sociali sottoscrittrici. Il venire meno dei requisiti di cui sopra determina l'immediata decadenza dallo sgravio. L'Ente unificato darà comunicazione alla Cassa Edile dell'elenco dei partecipanti ai suddetti corsi. Per quanto sopra le parti si impegnano a procedere ad una verifica congiunta con cadenza almeno annuale, salvo la necessità di anticipare per giustificati motivi. E' demandata all'Ente Unificato Territoriale, in quanto ente accreditato, la predisposizione ed attivazione di corsi con finanziamenti pubblici (FSE, Fondimpresa, Enti locali regionali, provinciali e regionali, ecc) Ogni altra disposizione ed Accordo precedente è integralmente sostituita dalla presente.

DICHIARAZIONE A VERBALE


Fatto salvo quanto sopra le Parti confermano la validità del Verbale del 20 luglio 2015 relativo al tariffario corsi formazione e Nota aggiuntiva del 3 agosto 2015

Visto l'art. 114 del C.c.n.l. 19 aprile 2010 con il quale viene istituita la Borsa del Lavoro dell'industria delle Costruzioni, le Parti convengono di dare impulso ed aderire alla Borsa Lavoro BLEN.it proposta dal Formedil Nazionale in modo da:

- attivare sul territorio un servizio finalizzato a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- garantire un'efficace formazione sulla base delle effettive esigenze professionali del mercato
- assicurare ad ogni lavoratore la possibilità di avere uno specifico Piano di Sviluppo Professionale finalizzato, sulla base delle linee guida elaborate dal Formedil, al raggiungimento di un processo di crescita professionale e di riqualificazione anche ai fini di miglioramento in termini di occupabilità e di ricerca attiva del lavoro.

A tale fine le Parti si impegnano ad attivare i percorsi e gli strumenti necessari per:  
- l'istituzione di uno specifico sportello per la certificazione delle competenze formali e non formali del lavoratore con il compito di effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenze;  
- la realizzazione delle necessarie convenzioni con gli Enti istituzionali secondo le istruzioni operative predisposte dalle parti sociali nazionali ed attuate dal Formedil.  
Le Parti si riservano di prevedere, ove possibili, meccanismi di agevolazioni contributive in Cassa Edile per le imprese che assumano lavoratori iscritti negli appositi elenchi di cui al presente articolo.  
Ogni altra disposizione ed Accordo precedente è sostituita dalla presente.



A decorrere dal 1° gennaio 2016 il contributo di cui all'art. 36 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 è fissato nella misura complessiva dell'1,83% da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. .



Al sensi delle disposizioni suddette il contributo in parola è così ripartito: 1,525 % a carico dei datori di lavoro, pari a 5/6 del contributo complessivo, 0,305% a carico dei lavoratori, pari a 1/6 del contributo complessivo.

La quota a carico dell'operario deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento in Cassa Edile.

Ogni altra disposizione ed Accordo precedente è integralmente sostituita dalla presente.

Art. 16. Contributo Cassa Edile

Allegato 16

Art. 17 Quote di adesione contrattuale

Con decorrenza 1° gennaio 2015 la quota provinciale di adesione contrattuale, di cui all'art. 36 del C.c.n.l., è fissata al valore di 0,7672%.  
La suddetta quota, a carico dei datori di lavoro ed in eguale misura a carico dei lavoratori, è da intendersi già comprensiva degli incrementi del 18,5% e del 4,95% previsti dal citato art. 36 del C.c.n.l., e va pertanto calcolata sugli elementi retributivi di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.c.n.l. senza nessuna ulteriore maggiorazione.  
Tale misura sarà oggetto di costante monitoraggio con verifica semestrale/annuale delle Parti sulla sostenibilità complessiva di sistema.  
Ogni altra disposizione ed Accordo precedente è integralmente sostituita dalla presente.



The image shows three handwritten signatures and initials. On the left, there are two signatures: the top one is a stylized signature with a large loop, and the bottom one is a more cursive signature. On the right, there is a long horizontal line followed by a signature that appears to be 'Mauri' and a set of initials 'M' above it.

Art. 18 Anzianità Professionale Edile – APE

A partire dal 1° ottobre 2014 la misura del contributo posto a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'Anzianità Professionale Edile (in sigla APE) per l'ambito territoriale provinciale di Catania è fissato al 3% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del vigente C.c.n.l. per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del C.c.n.l. .

A decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, salva diversa determinazione delle Parti sottoscrittrici, il contributo APE a carico delle imprese è fissato al 2,60% a carico delle imprese, per il restante 0,40% è posto a valere sulle riserve APE Fondo Cassa Edile. Quanto sopra in attuazione dell'art. 29 del C.c.n.l. del 1° luglio 2014, che, nell'istituire con decorrenza 1° ottobre 2014 il Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (FNAPPE), fissa a partire da tale stessa data, alla Tab. A dell'allegato 3 del citato C.c.n.l. per le singole circoscrizioni territoriali, la misura del contributo posto a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'Anzianità Professionale Edile (in sigla APE) e dispone la permanenza delle riserve APE al territorio con vincolo esclusivo di utilizzazione ai fini APE.

Ogni altra disposizione ed Accordo precedente è integralmente sostituita dalla presente.



Art. 19 Decorrenza e durata

Il presente Contratto Integrativo Provinciale entra in vigore dalla data di sottoscrizione, salvo quanto diversamente disposto dalle Parti in ordine alle diverse decorrenze per alcuni istituti.

Il presente contratto ha durata triennale. La durata può comunque essere antecedente a quanto prefissato ove previsto da specifiche pattuizioni nazionali o posticipata fino alla data, se successiva, che sarà stabilita dalle parti sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.

Restano comunque salve le pattuizioni del presente contratto aventi decorrenza successiva alla suddetta durata triennale.


Le Parti procederanno al deposito del presente Accordo entro 30 giorni presso la DTL di Catania.

Art. 20 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al C.c.n.l., agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili

Art. 21 STAMPA DEL C.I.P.L. E DIFFUSIONE

Il presente contratto è edito a cura delle Parti stipulanti che ne hanno l'esclusività a tutti gli effetti. Le Parti danno incarico alla Cassa Edile A.M.I.Ca. di provvedere alla stampa e diffusione



**REGOLAMENTO PER L'OSSERVATORIO TERRITORIALE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI**

**Gli obiettivi dell'osservatorio e il sistema informativo**

**Art. 1 - L'informazione sistemica sul settore delle costruzioni**

Secondo quanto sancito dal CCP1 l'Osservatorio ha come primo obiettivo la realizzazione di un sistema informativo settoriale sull'industria delle costruzioni che ne rilevi i fenomeni congiunturali ed evolutivi su scala territoriale con specifico riferimento:

- a) al trend della domanda pubblica e privata nonché della domanda derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico;
- b) ai trend dell'offerta, con riferimento alle tipologie delle imprese, al loro livello di concentrazione, specializzazione e produttività;
- c) all'andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di ingresso, di mobilità e di uscita, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del lavoro e ai riflessi sul piano contributivo;

d) all'andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

e) l'andamento e l'evoluzione degli appalti pubblici e lo stato della loro realizzazione.

**Art. 2 - Il supporto alla concertazione**

L'Osservatorio ha tra i suoi obiettivi quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione e contrattazione a livello territoriale che consenta alle parti di disporre degli elementi informativi necessari, compresi quelli relativi ad aspetti e fenomeni specifici, per individuare indirizzi comuni in materia di politica industriale e del lavoro.

**Art. 3 - Il sistema informativo dell'Osservatorio**

In funzione del perseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il sistema informativo dell'Osservatorio sarà articolato come segue:

- 1) una base informativa destinata a soddisfare gli obiettivi di cui all'art. 1 e da realizzarsi tramite il rilevamento sistematico, a periodicità costante, dei dati specifici di settore sia interni agli Enti paritetici sia da fonti esterne;

2) un approfondimento informativo destinato a fornire, a completamento della informativa di base, analisi specifiche su temi congiunturali individuati dal Comitato Scientifico di cui al successivo art. 8.



**Art. 4 - Le fonti interne dell'informazione di base**

L'informazione di base ha come principale fonte l'insieme dei dati derivanti dall'attività ordinaria della Casse edile, dell'ente scuola e del CPT. Ai fini dell'immediato avvio dell'Osservatorio e della progressiva ottimizzazione sia del sistema di raccolta dati e delle relative possibilità di elaborazione, l'Osservatorio è concepito come un sistema modulare progressivamente implementabile.

In funzione di tale obiettivo si stabilisce che:

a) nella prima fase, i dati saranno raccolti presso gli Enti paritetici, a partire dalle informazioni statistiche di cui all'art. 36 del CCNL.

I dati dovranno in ogni caso riguardare:

- 1) la distribuzione dell'occupazione per qualifica, età e ore lavorate;
- 2) la struttura delle imprese per classi di addetti;
- 3) gli infortuni, la malattia e la Cassa integrazione;
- 4) la certificazione ex art. 18, legge n° 55/90 e s.m.i.;
- 5) le aggiudicazioni da parte delle stazioni appaltanti;
- 6) le informazioni assumibili dal sistema paritetico di formazione professionale e di prevenzione infortuni.

b) contestualmente a quanto indicato nella precedente lett. a), si procederà a definire, qualora il livello nazionale lo richiedesse, un sistema informatico interattivo a rete per l'ottimizzazione della comunicazione tra struttura centrale e struttura territoriale. Tale sistema di collegamento sarà impostato tenendo conto di quanto previsto nel successivo art. 5 del presente Regolamento.

**Art. 5 - Le fonti informative esterne dell'informazione di base**

Al fine di implementare i dati reperibili, anche in prospettiva, dalle fonti informative interne, saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni prodotti:

a) da enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi (ISTAT) sia detentori di dati, ancorché settoriali, in dipendenza delle proprie attività (INPS, INAIL, Uffici di collocamento, ecc.);

b) da banche dati, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il settore, quali il CERVED, le banche dati sugli appalti pubblici nonché altre successivamente individuabili;

c) elaborazioni prodotte da soggetti interni al settore delle costruzioni ivi comprese quelle tradizionalmente prodotte dall'ANCE e dalle OO.SS. L'acquisizione dei dati delle singole fonti sarà progressivamente avviata su decisione degli organi di governo dell'Osservatorio anche in considerazione

del livello di aggiornamento e delle condizioni di accesso.

Al fini del presente articolo, l'Osservatorio potrà collegarsi, attraverso apposite convenzioni, anche mediante procedure informatiche, con Banche-dati e Osservatori di Enti pubblici e/o privati, con attenzione prioritaria verso l'Osservatorio dei lavori pubblici. Il sistema di informatizzazione dell'Osservatorio sarà individuato anche in relazione a tale finalità.

#### **Art. 6 - I prodotti dell'Osservatorio**

I dati e le elaborazioni dell'informativa di base saranno specificamente finalizzati alla produzione di rapporti semestrali articolati a livello provinciale e comunale. Inoltre potranno essere prodotti, sulla base degli orientamenti espressi dal Comitato scientifico, di cui in appresso, rapporti di segnalazione finalizzati a fornire elementi informativi riguardanti fenomeni particolari o eccezionali emergenti dai dati dell'informativa di base.

#### **Funzionamento dell'Osservatorio**

#### **Art. 7 - La Cassa Edile A.M.I.Ca**

La C.E. sovrintende al funzionamento dell'Osservatorio, tenendo presenti gli indirizzi del Comitato scientifico di cui all'art. 8. A tal fine la C.E. si avvale di una struttura operativa interna eventualmente potenziabile con risorse umane aggettive e con l'ausilio di consulenze e collaborazioni esterne. Alla consulenza esterna, secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti dalla CE, potrà essere fatto ricorso con particolare riferimento, soprattutto nella fase di avvio, a:

1) classificazione e elaborazione dei dati raccolti presso gli Enti paritetici territoriali;

2) ottimizzazione dei metodi di raccolta dei dati, la loro standardizzazione e la

implementazione progressiva della base informativa;

3) acquisizione dei dati da fonti esterne;

4) predisposizione del materiale informativo, del rapporto periodico e dei rapporti di segnalazione;


5) progettazione informatica per la raccolta e la elaborazione dei dati e per la interconnessione a rete tra struttura centrale e struttura territoriale.

Ai fini, inoltre, della elaborazione di indagini e di rapporti su temi specifici di ulteriore approfondimento la C.E. potrà servirsi di consulenze ovvero di singoli esperti di volta in volta individuati, in relazione alla specificità dei singoli temi di approfondimento. Nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, la CE approva il budget di riferimento per il funzionamento dell'Osservatorio in relazione alle attività previste per uno o più anni, preventivamente sottoposto alla valutazione delle organizzazioni territoriali presenti nel Comitato

di Gestione.

#### **Art. 8 - Il Comitato scientifico**

34



Il Comitato è formato da sei membri designati pariteticamente tre dall'ANCE Catania e tre dalle OO.SS. sottoscritte. Uno dei membri di parte imprenditoriale può essere designato dalle Organizzazioni Artigiane rappresentate nel Comitato di Gestione della C.E. Competono al Comitato Scientifico compiti di indirizzo culturale e di valutazione scientifica, anche su specifiche richieste della CE, con particolare riferimento:

- a) alla formulazione dei pareri in merito ai criteri di funzionamento dell'Osservatorio;
- b) alla formulazione di indirizzi scientifici in merito alla struttura dei rapporti periodici;
- a) alla proposta di temi specifici di approfondimento sia sulla base dei rapporti prodotti dall'Osservatorio sia sulla base di altre valutazioni che il Comitato stesso riterrà utili rispetto agli scopi.

Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, il Comitato si riunirà:

1. per la predisposizione degli indirizzi culturali e scientifici relativi ai compiti di cui al comma precedente;
2. in seduta plenaria con periodicità semestrale con riferimento diretto alla produzione dei rapporti periodici;
3. su richiesta della C.E. in relazione a temi specifici sui quali la C.E. stessa ritenga necessario acquisire i pareri del Comitato.

